

D.L. 18/2020 Cura-Italia: Misure a sostegno delle Imprese

Art.49: **Tra gli strumenti individuati dal Governo per sostenere le PMI un ruolo di primo piano è ricoperto dal Fondo di Garanzia per le PMI, per il quale sono state previste le sotto riportate innovazioni:**

- Aumento del plafond garantito da euro 2,5 mln a euro 5,0 mln;
- Sterilizzazione del Modulo Andamentale (ovvero valutazione dell'ammissibilità basata esclusivamente sugli ultimi bilanci/dichiarazioni disponibili)
- Innalzamento della percentuale di garanzia all'80% per tutte le tipologie di operazioni sino alla concorrenza dell'importo massimo di 1,5 mln
- Ammesse operazioni di rinegoziazione/consolidamento pregresse operazioni finanziarie, a patto che l'istituto beneficiario della garanzia conceda un surplus di finanza in misura non inferiore al 10% del debito residuo
- Le richieste di moratoria accordate dagli istituti di credito su operazioni assistite da garanzia MMC sono deliberate automaticamente anche da parte del FdG, senza nessuna preclusione ai fini dell'eleggibilità
- Azzeramento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
- Per operazioni di investimento nel settore turistico/alberghiero con durata minima 10 anni e importi superiori a euro 500.000,00 la garanzia del Fondo è cumulabile con altre garanzie acquisite sui finanziamenti
- Prorogati di tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Art.53: **Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto del COVID19, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rilascia garanzia in favore di SACE Spa a fronte di operazioni deliberate da parte di quest'ultima.**

Art.55: **Qualora una società ceda a titolo oneroso entro il 31/12/2020 crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:**

- Perdita fiscale non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile

- Importo del rendimento nozionale eccedenti il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito di imposta, i componenti di cui sopra possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Art.56: Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia COVID19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- Per le aperture di crediti a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, NON POSSONO ESSERE REVOCATI IN TUTTO O IN PARTE FINO AL 30/09/2020
- Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 I CONTRATTI SONO PROROGATI FINO AL 30/09/2020 ALLE MEDESIME CONDIZIONI
- Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 E' SOSPESO SINO AL 30/09/2020 E IL PIANO DI RIMBORSO DELLE RATE O DEI CANONI OGGETTO SOSPENSIONE E' DILAZIONATO SECONDO MODALITA' CHE ASSICURINO L'ASSENZA DI NUOVO O MAGGIORI ONERI PER ENTRAMBE LE PARTI.

La comunicazione di cui al punto precedente è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 di aver subito in via TEMPORANEA carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Quanto sopra non è applicabile a tutte le Imprese che alla data di pubblicazione del D.L. 18/2020 siano state classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

